



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	[ID_VIP: 3699] “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”.
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 16 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020.
<i>ID Fascicolo</i>	7978
<i>Proponente</i>	Enura S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 693 del 27 febbraio 2023, acquisito al prot. 34220/MiTE dell’8 marzo 2023. Parere della Regione Sardegna espresso con nota prot. 13539 del 27 maggio 2022, assunto al prot. 67141/MiTE del 30 maggio 2022.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato

in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo; **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.M. n. 185 del 27 agosto 2020, relativo al progetto denominato "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", proposto dalla Enura S.p.A.;

PRESO ATTO che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto denominato "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, della condizione ambientale n. 16 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nonché alla Regione Sardegna in qualità di Ente coinvolto;

CONSIDERATO che la sopra citata prescrizione n.16 prevede quanto segue:

“Il Proponente dovrà presentare al MATTM, previa approvazione degli Uffici competenti di Regione Sardegna, il progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali (inerbimenti e/o rimboschimenti) in cui dovrà essere dettagliata la selezione delle specie di futuro utilizzo e la loro quantità; dovranno essere indicati tutti i vivai locali di provenienza del materiale ed assicurata la disponibilità dei quantitativi necessari nelle tempistiche richieste garantendo l'origine al fine di evitare il rischio di inquinamento genetico relativo all'introggressione di geni da popolazioni non autoctone, correlato da relative planimetria a scala adeguata. Il progetto dovrà essere accuratamente approfondito, a livello di dettaglio, per il ripristino vegetazionale di ogni

attraversamento di corpo idrico superficiale interessato dalle opere e dovrà essere ben correlato alla cartografia dei luoghi in scala idonea.

Il Proponente, inoltre, dovrà valutare - ovunque sia possibile - le attività di eradicazione e di reimpianto delle colture arboree anziché il taglio delle stesse, causato dall'apertura dell'area di passaggio e di lavoro.

Il progetto dovrà anche contenere un piano colturale quinquennale che preveda le diverse fasi di manutenzione e monitoraggio delle specie (aliene e impiantate), nonché le cure per il rimboschimento, in cui specificare eventuali sistemi di irrigazione.

Dovranno essere esclusi (o comunque ridotti al minimo) gli interventi di lotta chimica contro i parassiti (animali e/o vegetali) a favore della lotta biologica e/o della lotta integrata. Il progetto dovrà infine prevedere la gestione e sostituzione di eventuali fallanze per almeno 5 cicli vegetativi”;

VISTA l'istanza presentata dalla Enura S.p.A., di cui alla nota prot. n. EPCM/ENURA/4/FTT del 17 gennaio 2022, acquisita al prot. 12877/MITE del 3 febbraio 2022, con cui è stata trasmessa la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 16, limitatamente alla parte dell'opera indicata come “Interventi del Primo Stralcio”;

CONSIDERATO che con nota prot. 23219/MiTE del 24 febbraio 2022 la Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale per le valutazioni ambientali ha disposto l'avvio del procedimento e dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della condizione ambientale n.16, richiedendo contestualmente alla Regione Sardegna di esprimere il proprio parere al riguardo;

ACQUISITO il parere della Regione Sardegna, espresso con nota prot. 13359 del 27 maggio 2022, assunta al prot. 67141/MiTE del 30 maggio 2022, che costituita complessivamente da n. 7 pagine, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopra citato parere l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Sardegna, richiamando la nota della Regione Sardegna, Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale, prot. 14928 del 24 marzo 2022, ha ritenuto che “*secondo quanto indicato nella nota dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale, “esclusivamente per gli aspetti paesaggistici, quanto prospettato dal Proponente ottempera la condizione ambientale”* e che “*per quanto attiene agli aspetti forestali, non avendo, in questo caso, avuto riscontro dal competente Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano del CFVA, ritiene che in fase autorizzativa vada verificato il rispetto puntuale di quanto stabilito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii (Legge Forestale) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.10.2018, n. 48/26, modificata dalla Deliberazione n. 11/21 del 11.03.2020, nonché dalla L.R. 4/94 in materia di sughericoltura;*

ACQUISITO il parere n. 693 del 27 febbraio 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 34220/MiTE dell'8 marzo 2023, costituito da n.5 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tenendo conto di quanto espresso dalla Regione Sardegna, ha ritenuto che

“la Condizione Ambientale n. 16 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale del DM n. 185 del 27.08.2020, relativa al progetto “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”, risulta ottemperata limitatamente agli Interventi del Primo Stralcio, fermo restando l’obbligo, per quanto attiene agli aspetti forestali, di verificare in fase autorizzativa, da parte dei competenti uffici regionali, il rispetto puntuale di quanto stabilito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii (Legge Forestale) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.10.2018, n. 48/26, modificata dalla Deliberazione n. 11/21 del 11.03.2020, nonché dalla L.R. 4/94 in materia di sughericoltura”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza della condizione ambientale di cui trattasi;

DETERMINA

Art. 1

Esito valutazione

Sulla base del parere n. 693 del 27 febbraio 2023 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e del parere espresso dalla Regione Sardegna, e per le motivazioni riportate nei medesimi pareri, che ne costituiscono parte integrante, si ritiene ottemperata la condizione ambientale n. 16 contenuta nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3127 del 27 settembre 2019 del decreto VIA n. 185 del 27 agosto 2020 relativo al progetto denominato “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”, limitatamente agli Interventi del Primo Stralcio, fermo restando l’obbligo, per quanto attiene agli aspetti forestali, di verificare in fase autorizzativa, da parte dei competenti uffici regionali, il rispetto puntuale di quanto stabilito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii (Legge Forestale) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.10.2018, n. 48/26, modificata dalla Deliberazione n. 11/21 del 11.03.2020, nonché dalla L.R. 4/94 in materia di sughericoltura.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà notificato alla Enura S.p.A. e alla Regione Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)